# Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | Roma — Giovedì 26 ottobre | Numero 252

**Abbonamenti**

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . . . . . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

*All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

## SOMMARIO



# PARTE UFFICIALE

**Sua Maestà il Re**, con decreto 16 ottobre 1922, su proposta di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, si è compiaciuto di nominare senatori del Regno i signori:

Borea d'Olmo Giovanni Battista.
Cito Filomarino Luigi.
Pironti Alberto.
Volpi Giuseppe.
Puntoni Vittorio.
Brondi Vittorio.
Pais Ettore.
Paulucci di Calboli Rainero.
Crispolti Filippo.
Ancona Ugo.
Milano Franco d'Aragona Pietro.
Raina Pio.
Peano Camillo.

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 1354 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Veduta la legge 23 giugno 1874, n. 1968;
Veduta la legge 19 giugno 1913, n. 630;
Visto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027;
Visto il R. decreto 19 ottobre, n. 1888;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il giorno 4 novembre, anniversario della nostra vittoria, è dichiarato festa nazionale e considerato festivo a tutti gli effetti civili.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1922

VITTORIO EMANUELE.

FACTA

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

*Il numero 1355 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, e coi ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## TITOLO I.

## Norme per i contratti di locazione

### Art. 1.

I contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione, previsti nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 e negli articoli 3, 5 e 6 del decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, sono prorogati al 1° luglio 1924.

Durante il periodo della nuova proroga disposta dal presente decreto, il locatore può chiedere, in aggiunta agli aumenti consentiti dai precedenti decreti-legge 18 aprile 1920, n. 477, 3 aprile 1921, n. 331, e 8 novembre 1921, n. 1561, un ulteriore aumento di pigione nella seguente misura:

1° per i contratti della categoria contemplata nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 del decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, un aumento non superiore al 30 % della pigione in corso alla data del 18 aprile 1920;

2° per i contratti della categoria contemplata nell'art. 3 del predetto decreto-legge, un aumento non superiore al 15 % della pigione in corso alla data 18 aprile 1920;

3° per i contratti delle categorie contemplate negli articoli 5 e 6 del menzionato decreto-legge 18 aprile 1920, un aumento non superiore al 10 % della pigione in corso alla stessa data. Questo nuovo aumento non si applica per le case di abitazione nella città di Roma, quando la pigione annua in corso al 18 aprile 1920 non superi le L. 2000.

La data del 1° luglio 1924 sopra stabilita per l'ulteriore proroga s'intende sostituita, per i Comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria, dal'a data consuetudinaria immediatamente posteriore al primo luglio 1924.

### Art. 2.

A datare dal 1° luglio 1924 cessano di aver vigore le leggi emanate durante il periodo decorso dal 3 giugno 1915 a tutt'oggi, e che comunque intendano regolare il contratto di locazione di case di abitazione, e, salvo le limitazioni del presente decreto e l'effetto dei giudicati e delle convenzioni del sopradetto periodo decorso, la libertà delle contrattazioni è integralmente ristabilita.

Nei Comuni, nei quali la cessazione delle locazioni avviene in una data consuetudinaria (diversa da quella suindicata) per gli effetti del presente decreto alla data del 1° luglio 1924, è sostituita la data consuetudinaria immediatamente posteriore al detto giorno.

### Art. 3.

L'inquilino che intenda chiedere una proroga ulteriore al suo contratto di locazione oltre il termine soprafissato dovrà rivolgersi al proprietario con lettera raccomandata da recapitarsi almeno quattro mesi prima della scadenza suindicata nell'art. 2 o della scadenza consuetudinaria per conoscere se egli vi aderisca.

Il proprietario è obbligato a rispondere pure con lettera raccomandata entro quindici giorni, dichiarando se aderisca alla proroga e, in caso affermativo, indicando l'ammontare periodico del corrispettivo di fitto che intende conseguire dalla casa o dall'appartamento e la durata del periodo, per cui dovrebbe convenirsi la locazione.

Se il proprietario non risponde s'intende che egli abbia consentito alla proroga a tutto il 30 giugno 1926 e per la pigione sussistente al momento della richiesta fattagli.

Ove il proprietario dichiari di non aderire alla proroga o di non aderirvi per il periodo richiesto dall'inquilino o esiga un corrispettivo di fitto che questi non intenda di accettare, l'inquilino ha facoltà di opporsi entro il termine di 15 giorni convenendo in giudizio il proprietario davanti la Commissione arbitrale costituita come in appresso.

Quando l'inquilino non si giovi della facoltà di opposizione nel termine indicato nel comma precedente s'intendono accettate tutte le proposte del proprietario senza possibilità di ulteriori reclami.

### Art. 4.

Agli effetti dell'art. 2 e seguenti del presente decreto in ogni capoluogo di mandamento sarà costituita dal prefetto della Provincia una Commissione arbitrale, presieduta dal magistrato titolare della pretura locale, o in mancanza dal titolare della pretura viciniore, e della quale faranno parte due proprietari di case di abitazione e due inquilini, gli uni e gli altri scelti fra persone d'indiscussa probità e rettitudine e risiedenti nel suddetto capoluogo da almeno cinque anni.

Con le modalità di cui sopra, saranno pure nominati due membri supplenti, un proprietario ed un inquilino, i quali sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento.

Nelle città divise in più mandamenti si costituiranno altrettante Commissioni quanti sono i mandamenti.

I membri della Commissione possono venir ricusati dalle parti nei casi previsti dall'art. 116 del Codice di procedura civile ed è ad essi applicabile il disposto dell'art. 119 dello stesso Codice.

Sulla ricusazione ed astensione delibera immediatamente e definitivamente il presidente della Commissione, e rispetto a questo ultimo, il presidente del tribunale nella cui giurisdizione funziona la pretura.

### Art 5.

Le controversie relative ai rapporti di locazione-conduzione, che possono formare oggetto del giudizio della Commissione arbitrale, comprendono:

*a*) la dimanda di proroga fatta dall'inquilino e la durata della proroga stessa;

*b*) la determinazione della misura del corrispettivo di fitto, sia nel suo complesso, sia nei vari periodi di durata della locazione;

*c*) qualunque altra controversia relativa alla proroga e alle questioni sorte tra inquilino e locatore nel caso che l'inquilino non voglia prestarsi a limitare la parte di fabbricato da lui tenuta in conduzione in occasione di sopraelevazioni o di altri ampliazioni di fabbricato intraprese dal locatore.

### Art. 6.

La proroga del contratto di locazione non può essere accordata oltre il 30 giugno 1926.

La proroga non sarà consentita:

*a*) quando il proprietario dimostri di aver bisogno dello stabile per l'abitazione della sua famiglia o dei propri parenti od affini fino al 2° grado;

*b*) quando l'inquilino abbia mutata la destinazione dello

stabile avendola adibita ad uso diverso da quello di abitazione;

c) quando l'inquilino abbia fatto comunque speculazione subaffittando la casa o l'appartamento in tutto o in parte, mobiliato o meno.

In tal caso, salva l'eccezione della lettera a) del presente articolo il diritto di proroga di cui all'art. 3 spetta al subinquilino o ai subinquilini nella estensione, nei termini e con le garanzie accordate all'inquilino cessante.

Tale disposizione non si applica:

1° quando il contratto con il proprietario esplicitamente consentiva il subaffitto o non conteneva la clausola del divieto;

2° quando l'uso dell'appartamento sia inscindibile ed esso possa essere utilizzato da più persone soltanto col metodo del subaffitto;

3° quando l'inquilino rinunci al lucro del subaffitto.

In ogni caso è sempre riservato all'inquilino di far giudicare dalle Commissioni di cui l'art. 4 se, nell'esercizio del subaffitto, vi sia stata speculazione;

d) quando l'inquilino possegga altra casa di abitazione nello stesso Comune a titolo di proprietà, d'usufrutto, d'uso di abitazione, sia in proprio nome sia in quello di altra persona con lui convivente e non si trovi nella impossibilità di giovarsene perchè l'inquilino di essa abbia ottenuta la proroga o per altra causa;

e) quando l'inquilino abbia comunque mancato alle obbligazioni previste dall'art. 1583 Codice civile.

Art. 7.

La Commissione arbitrale deve tener giusto conto delle ragioni sostenute da entrambe le parti. In conseguenza:

a) nei riguardi della misura del corrispettivo del fitto dovrà considerare:

1° *dall'aspetto degli interessi del proprietario*, i mutamenti nella svalutazione della moneta in relazione all'inizio del contratto, e alla sua durata successiva, la vetustà del fabbricato per quanto può riferirsi all'ammortizzazione del costo di costruzione e del prezzo di acquisto, l'importanza dei tributi ed oneri di ogni specie che gravano sulla proprietà fondiaria, i cangiamenti seguiti nello stato, nella situazione e, in conseguenza, nel valore della casa o dell'appartamento dato in locazione ed in ogni altro elemento inteso ad accrescerne o a ridurne il profitto;

2° *dall'aspetto degli interessi degli inquilini*, le condizioni di situazione, di costruzione, di abitabilità dell'Ente da darsi in locazione anche nei riguardi igienici e sanitarii, la disponibilità attuale di case o di appartamenti nel centro, a cui il giudizio si riferisce, o nei singoli quartieri, e qualunque altro elemento potesse eventualmente determinare una eccezionale gravezza nel corrispettivo richiesto per la locazione;

b) nei riguardi della durata della locazione dovrà considerare la condizione attuale dello stabile, la misura del corrispettivo richiesto o determinato e la probabilità in cui le parti possono successivamente trovarsi di dare o di prendere in locazione altra casa od altro appartamento in condizioni adatte alle loro esigenze, sia dall'aspetto del profitto retraibile, sia da quello della utilizzazione;

c) nei riguardi della proroga le condizioni generali e speciali di abitabilità dei Comuni rispetto alla quantità di case e di appartamenti disponibili, sia in relazione al reddito sia ai modi abituali di alloggio e alle esigenze professionali dell'inquilino

Art. 8.

Le Commissioni arbitrali procedono con le norme stabilite nella legge sui probiviri 15 giugno 1893, n. 295, in quanto esse siano applicabili.

Agli atti del procedimento, ai provvedimenti emanati dalle Commissioni e alle copie di essi, agli atti, scritti e documenti prodotti dalle parti, si applica il n. 60 della tabella, allegato G, annessa al testo unico delle tasse di bollo, approvato col decreto legge Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135.

Art. 9.

Le disposizioni precedenti si applicano alle locazioni di case e altri edifici ad uso di scuole, di uffici pubblici, di ospedali o di Opere pie per l'esercizio della funzione di beneficenza.

Durante il periodo della proroga, concessa dall'art. 1, si applicano gli aumenti del 30, del 15 o del 10 per cento sull'ammontare della pigione in corso alla pubblicazione del presente decreto.

La Commissione arbitrale di cui all'art. 4 nel determinare l'ammontare della pigione dovrà tener conto degli scopi d'interesse pubblico per cui fu stabilita la locazione.

Art. 10.

Le Commissioni arbitrali istituite col decreto-legge 3 aprile 1921, n. 331, modificato coi successivi 28 luglio 1921, n. 1032 e 13 marzo 1922, n. 282 avranno facoltà di esercitare le funzioni loro accordate non oltre il 30 giugno 1925 limitatamente alle città con popolazione accentrata superiore a 50 mila abitanti, e semprechè persistano le condizioni contemplate dall'art. 8 lettera A del decreto 3 aprile 1921, n. 331 e dell'art. 7 della lettera c) del presente decreto.

Art. 11.

Le decisioni delle Commissioni arbitrali di cui agli articoli 4 e 10 del presente decreto non sono suscettibili d'appello, d'opposizione o di revocazione.

È ammissibile soltanto il ricorso in cassazione per violazione di legge.

Art. 12.

Le norme presenti non sono applicabili, nè ai contratti di locazione formati con atto pubblico o scrittura privata, debitamente registrati, nei quali durante il periodo decorso dal 3 giugno 1915 le parti abbiano regolato i loro rapporti in modo indipendente dalle prescrizioni di detti decreti-legge, nè alle case di nuova costruzione dichiarate abitabili dopo il 1° gennaio 1918.

## TITOLO II.

## Provvedimenti per agevolare le costruzioni

Art. 13.

Per tutti i Comuni del Regno viene concessa esenzione da imposta su fabbricati e conseguentemente delle relative sovraimposte comunali e provinciali per il periodo di 25 anni ai privati ed alle Società di qualsiasi forma, che imprendano la costruzione di case per abitazioni civili, semprechè la costruzione sia iniziata e completata nel periodo dal 5 luglio 1919 al 30 giugno 1927.

Il termine per la esenzione di cui al presente articolo comincerà a decorrere dal giorno in cui la casa sarà dichiarata abitabile dalla autorità municipale.

Art. 14.

Uguale esenzione, e per il periodo di 30 anni, sarà consentita ai Comuni con popolazione accentrata superiore a 10 mila abitanti che ne facciano domanda, giusta le norme e per i fini del presente decreto, per provvedere, senza ulteriore contributo dello Stato, alla costruzione di case popolari ed economiche.

Art. 15.

Il comune, per ottenere la concessione dell'articolo precedente, dovrà presentare al Ministero del commercio analoga domanda corredata da uno o più piani tecnici e finanziari per la costruzione di case popolari ed economiche da eseguirsi anche

ripartitamente, a tutto il 30 giugno 1937, comprendendo negli allegati il calcolo del valore dell'area e della spesa prevista per i nuovi fabbricati.

Il ministro del commercio controllerà l'ammontare dei predetti valori e spesa in relazione alle necessità imprescindibili del Comune nei riguardi del problema delle abitazioni.

Art. 16.

Confermato l'importo complessivo della spesa da incontrarsi per l'acquisto dell'area e per la costruzione dei fabbricati il Comune sarà autorizzato dal ministro del commercio, col consenso dei ministri del tesoro e delle finanze, ad emettere altrettante cartelle edilizie ad un saggio d'interesse non superiore a quello dei buoni del tesoro a lungo termine, per la provvista del capitale necessario all'acquisto delle aree e al pagamento delle spese di costruzione.

È in facoltà dell'Amministrazione comunale di dare alle cartelle edilizie il carattere di obbligazioni redimibili anche con premi.

Ove per effetto delle condizioni del mercato, il collocamento delle cartelle non valesse ad assicurare un importo uguale al loro valore nominale, l'estensione della costruzione, con provvedimento del ministro del commercio, dovrà limitarsi alla cifra risultante dall'importo complessivo del collocamento.

Art. 17.

All'atto dell'emissione delle cartelle edilizie l'Amministrazione comunale dovrà procedere all'iscrizione a termini di legge di una ipoteca di garanzia a favore della massa dei creditori di dette cartelle sulle aree e sui fabbricati in costruzione in corrispondenza dell'ammontare delle cartelle emesse giusta la probabile spesa per acquisto e per costruzione.

Il credito dei portatori delle cartelle garantite dall'ipoteca sarà privilegiato ad ogni altro credito sulla casa o sull'edificio e sue pertinenze. Spetterà pure a detto credito diritto di privilegio da farsi valere mediante pegno sui materiali in cantiere, sui mezzi d'opera e su ogni altra provvista disponibile di pertinenza dell'Ente costruttore, provvedendosi con nomina di consegnatario di fiducia eletto dal presidente del tribunale locale.

Le norme per il rimborso delle cartelle e per l'assunzione della garanzia a favore della massa dei creditori delle cartelle e ogni altra prescrizione necessaria per l'attuazione della disposizione precedente saranno determinate con decreto del ministro del commercio.

Art. 18.

Le case di civile abitazione, costruite dai Comuni in esecuzione del presente decreto, rimarranno in ogni caso in proprietà dei Comuni che le costruirono, nè saranno alienabili se non col consenso del ministro del commercio.

Art. 19.

Compiuta la costruzione delle case e dichiarata la loro abitabilità dall'ufficio competente, l'Amministrazione comunale dovrà rendere il conto al Ministero del commercio, con il tramite del prefetto, delle spese effettive incontrate, al fine di giustificare che l'importo ritratto dal collocamento delle cartelle edilizie andò impiegato per intero ed esclusivamente all'acquisto delle aree e alla costruzione delle case.

Spetterà al Ministero del commercio di vigilare sul collocamento delle cartelle e sull'impiego del relativo capitale in relazione all'andamento progressivo dei lavori.

Ove i lavori fossero interrotti o sospesi i relativi reclami saranno decisi dal Ministero del commercio che emanerà, anche d'ufficio ogni provvedimento necessario a garanzia dei portatori delle cartelle.

Art. 20.

Il fitto da soddisfarsi dagli inquilini delle case costruite dai Comuni a termini degli articoli 13 e seguenti del presente decreto sarà costituito da un importo complessivo che comprenda per la parte correlativa ai singoli appartamenti dati a pigione, l'interesse del capitale impiegato corrispondente, le spese di amministrazione e quelle di ordinaria manutenzione e di assicurazione del fabbricato contro gli incendi.

Nessun altro onere o carico potrà essere ad essi addebitato.

La determinazione del canone di fitto non sarà effettiva se non in seguito ad approvazione del prefetto della Provincia in rappresentanza dello Stato.

## TITOLO III.

## Disposizioni generali

Art. 21.

È sempre ammessa da parte delle Amministrazioni comunali la facoltà del riscatto del debito costituito dalle cartelle. Le norme relative saranno disciplinate con decreto emanato di concerto dai ministri del commercio e dell'interno.

Art. 22.

I Comuni avranno facoltà di procedere alla espropriazione od occupazione temporanea per ragioni di pubblica utilità di stabilimenti, officine, cave, fornaci non utilizzate o non sufficientemente utilizzate o di assumere per proprio conto l'esercizio degli stabilimenti stessi o di altri eventualmente da essi fondati per la provvista di materie prime e per la produzione di materiali da costruzione al fine di promuoverne la diminuzione dei costi al minimo livello possibile.

Ogni autorizzazione relativa sarà concessa dal prefetto della Provincia giusta le norme della legge sulla espropriazione per pubblica utilità.

Della fornitura di materie prime e di materiali esercitata dai Comuni potrà servirsi chiunque assuma la costruzione di case per civili abitazioni.

Art. 23.

Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui assunti dai Comuni mediante l'emissione disciplinata dagli articoli 16 e seguenti.

Le cartelle emesse in dipendenza ai detti mutui saranno esenti da tassa di negoziazione e la tassa sull'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 17 è ridotta alla metà.

Art. 24.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ALESSIO — TADDEI — BERTONE — PARATORE — ROSSI

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

*Il numero* 1325 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, che ha approvato la tariffa generale dei dazi doganali;

Sentito il Consi lio dei ministri;

**Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato** per le finanze, di concerto con quelli del tesoro, della agricoltura e delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal ministro delle finanze, è concessa l'esenzione dal dazio e da ogni altro diritto per il bestiame dato dalla Germania in conto di riparazioni di guerra.

A t. 2.

Il presente decreto avrà efficacia per tutte le importazioni di bestiame, già verificatesi e che ancora si verificheranno per il titolo di cui al precedente art. 1, riceverà attuazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Rengo d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 4 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — PARATORE — BERTINI — LUCIANI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

---

*Il numero* 1333 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro e relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141;

Veduti il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, per gli infortuni sul lavoro in agricoltura e relativo regolamento 21 novembre 1918, n. 1889;

Vedute le leggi 8 luglio 1883, n. 1473, serie 3ª, e 28 marzo 1912, n. 304, sulla istituzione della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 5 giugno 1913, n. 698, che approva il regolamento generale della Cassa;

Vedute le deliberazioni prese dal Consiglio superiore della Cassa nazionale nelle sedute 17 e 18 settembre 1918, 5 dicembre 1920 e 31 luglio 1922, con le quali si apportano modificazioni al regolamento generale predetto in relazione ai nuovi servizi demandati alla Cassa nazionale per l'assicurazione infortuni in agricoltura;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il nuovo regolamento generale della Cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni sul lavoro, deliberato dal Consiglio superiore della Cassa medesima, composto di trenta articoli, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DELLO SBARBA.

Visto, *il guardasigilli*: ALESSIO.

## REGOLAMENTO GENERALE

### TITOLO I.

### Costituzione, scopo e sede dell'Istituto

Art. 1.

La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro è costituita in conformità delle leggi 8 luglio 1883, n. 1473 serie 3ª, e 28 marzo 1912, n. 304, e dell'annessa Convenzione stipulata in Roma il 16 giugno 1911 fra il ministro di agricoltura industria e commercio e gli Istituti fondatori indicati nell'articolo seguente, modificata dal ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, d'accordo con gl'Istituti fondatori, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450.

Art. 2.

A costituire la Cassa nazionale di assicurazione concorrono gl Istituti sottoindicati. Essi contribuiscono alla costituzione del fondo di garanzia, di un milione centotrentasettemila cinquecento lire, nelle seguenti rispettive somme:

| | | |
|---|---|---|
| La Cassa di risparmio di Milano | L. | 312.500 |
| La Cassa di risparmio di Torino | » | 100.000 |
| La Cassa di risparmio di Bologna | » | 100.000 |
| Il Monte dei Paschi di Siena | » | 100 000 |
| La Cassa di risparmio di Genova | » | 75.000 |
| La Cassa di risparmio di Roma | » | 100.000 |
| La Cassa di risparmio di Venezia | » | 50.000 |
| Il Banco di Napoli | » | 200.000 |
| Il Banco di Sicilia | » | 100.000 |

Potranno essere ammessi tra gli Istituti fondatori, con parità di doveri e diritti, salvo l'approvazione governativa, quegli altri Istituti od Enti morali che accederanno alla convenzione di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

La Cassa costituisce un Ente morale distinto dagli Istituti fon-

datori. La sua durata è indeterminata e non può essere sciolta che per legge. Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 4.

La Cassa nazionale provvede a risarcire i danni causati dagli infortuni sul lavoro:

a) colle assicurazioni collettive ai termini della legge 31 gennaio 1904, n. 51 (testo unico) per gl'infortuni degli operai sul lavoro, sia con polizze d'assicurazione diretta, sia con contratti di riassicurazione dei sindacati e delle Casse private e consorziali, nei limiti stabiliti dall'art. 52 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141;

b) colle assicurazioni obbligatorie e facoltative contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura a termini del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 e relativo regolamento;

c) con le assicurazioni collettive e individuali di persone per le quali non sussista l'obbligo stabilito dalla legge 31 gennaio 1904, n. 51 (testo unico) e dal decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, sia con polizze di assicurazione diretta, sia con contratti di riassicurazione di altri Enti assicuratori;

d) assumendo tutti gli altri còmpiti, che da nuove leggi, decreti e disposizioni ministeriali le siano affidati.

Le forme e le condizioni di cui alle lettere a), c) e d), le tariffe dei premi e la misura delle indennità sono determinate in appositi regolamenti da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Per le tariffe dei contributi e la misura delle indennità per le assicurazioni obbligatorie contro gl'infortuni sul lavoro in agricoltura, di cui alla lettera b), provvedono il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e il relativo regolamento.

Art. 5.

La sede centrale della Cassa nazionale di assicurazione è in Roma.

## TITOLO II.

## Della rappresentanza e dell'amministrazione dell'Istituto

### CAPO I.

### Della rappresentanza e degli organi dell'amministrazione

Art. 6.

La rappresentanza legale dell'Istituto è affidata al presidente, in mancanza, al vice-presidente, o in difetto anche di questo, al consigliere delegato dal presidente.

Art. 7.

Il presidente, o, in sua assenza, dal vice-presidente potranno delegare la rappresentanza in giudizio nelle controversie dipendenti dalle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro ai direttori dei Compartimenti di assicurazione nell'ambito del rispettivo Compartimento.

Art. 8.

Sono organi dell'Amministrazione della Cassa nazionale:

il Consiglio superiore;

il Comitato esecutivo.

### CAPO II.

### Del Consiglio superiore

Art. 9.

Il Consiglio superiore è composto di rappresentanti degli Istituti fondatori e di membri, da nominarsi con decreto Reale.

I rappresentanti degli Istituti fondatori sono nominati direttamente dagli Istituti stessi, uno per ciascuno, fatta eccezione per la Cassa di risparmio di Milano, che ne nomina tre, e per il Banco di Napoli che ne nomina due.

I membri da nominarsi con decreto Reale sono dieci, dei quali:

due rappresentanti degli imprenditori e industriali;

due rappresentanti degli operai;

due rappresentanti dei proprietari e conduttori di aziende agrarie e forestali;

due rappresentanti dei lavoratori agricoli;

due proposti liberamente dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio superiore un rappresentante del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, il direttore generale del lavoro, il direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e un rappresentante del Ministero delle colonie.

Art. 10.

Ciascuno dei ventisei membri del Consiglio superiore disporrà di un voto.

Il rappresentante del Ministero delle colonie avrà voto deliberativo solo nelle questioni che riguardano direttamente l'azione della Cassa nelle colonie.

Si farà luogo alla votazione segreta, ogniqualvolta sia richiesta almeno da sei membri presenti.

I membri assenti non possono delegare ad altri le loro funzioni.

Art. 11.

I membri del Consiglio superiore sono nominati con decreto Reale, durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

Nel caso di sostituzione di consiglieri rappresentanti di Istituti fondatori, poichè la loro designazione è personale, gli Istituti fondatori dovranno notificare le nuove nomine, delle quali il Consiglio superiore prenderà atto.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri, che hanno cessato dall'ufficio prima dell'ordinaria scadenza triennale, durano in carica per il tempo in cui vi sarebbero rimasti i consiglieri ai quali sono sostituiti.

Art. 12.

Il Consiglio superiore si raduna in Roma presso la sede centrale dell'Istituto, in sessione ordinaria due volte all'anno, nei mesi di giugno e di dicembre, e in sessione straordinaria in qualunque tempo dell'anno per convocazione del presidente, o su richiesta del Comitato esecutivo, o di sette membri del Consiglio.

Alla validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno quattordici consiglieri.

Per la diramazione dell'invito si provvederà a che sia lasciato un intervallo di almeno dieci giorni fra l'invito stesso e il giorno dell'adunanza.

In casi di urgenza, la convocazione potrà avvenire nel termine di tre giorni, ed allora, con l'ordine del giorno, dovrà essere indicata la ragione dell'adunanza.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti; a parità di voti una proposta s'intende respinta.

Art. 13.

Il Consiglio superiore ha le seguenti attribuzioni:

1° elegge tra i suoi membri il Presidente ed il vice presidente, i quali durano in ufficio tre anni e sono rieleggibili;

2° elegge pure fra i suoi componenti sette membri, i quali costituiscono il Comitato esecutivo in unione al presidente e al vice presidente: durano in ufficio tre anni e sono rieleggibili;

3° elegge fra i suoi componenti tre revisori dei conti;

4° determina le norme e l'indirizzo generale dell'Ammini-

strazione e delibera ogni provvedimento concernente la gestione della Cassa;

5° delibera sulla istituzione dei compartimenti di assicurazione e sulle loro funzioni;

6° approva i conti delle gestioni degli infortuni nelle industrie e in agricoltura;

7° approva i regolamenti generali e speciali di amministrazione e di ordine interno;

8° nomina e revoca il direttore generale, i vice direttori generali ed i funzionari superiori, su proposta del Comitato esecutivo;

9° pronuncia definitivamente sugli eventuali ricorsi in merito a provvedimenti presi dal Comitato esecutivo;

10° delibera circa il fondo di previdenza del personale;

11° delibera sulla domanda di altri Istituti od Enti morali ad accedere alla convenzione 18 giugno 1911, ai termini dell'art. 21 della convenzione stessa;

12° delibera le norme per la ripartizione delle spese generali comuni all'ordinaria gestione della Cassa e a quella per l'assicurazione degli infortuni in agricoltura.

Art. 14.

Il Consiglio superiore, nella sessione di dicembre, procede, quando occorra, alla elezione del presidente, del vice presidente e dei sette delegati al Comitato esecutivo, i quali tutti entreranno in carica al principio dell'anno successivo; esamina pure ed approva il bilancio preventivo per la gestione degli infortuni industriali per l'anno seguente.

Nella sessione di giugno, esamina ed approva il bilancio consuntivo per la gestione degli infortuni industriali dell'anno precedente; esamina ed approva i bilanci consuntivi dei singoli compartimenti o sezioni e il rendiconto riassuntivo della gestione per gl'infortuni agricoli; esamina ed approva il rendiconto generale dell'Amministrazione dell'anno precedente.

Esamina ed approva il fabbisogno dei singoli compartimenti o sezioni per gl'infortuni agricoli per l'anno successivo.

CAPO III.

## Del Comitato esecutivo

Art. 15.

Il Comitato esecutivo, oltre che dal presidente e dal vice presidente è composto di sette membri nominati a norma dell'articolo 13, n. 2, dei quali uno deve essere scelto fra i rappresentanti degli imprenditori e industriali, uno fra i rappresentanti degli operai, uno fra i rappresentanti dei proprietari e conduttori di aziende agrarie e forestali e uno fra i rappresentanti dei lavoratori agricoli.

Il Comitato esecutivo è convocato presso la sede centrale dell'Istituto ed è presieduto dal presidente, o, in sua assenza, dal vice presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 16.

Il Comitato esecutivo siede di regola almeno una volta al mese; si riunisce straordinariamente tutte le volte che il presidente lo creda necessario, o quattro membri del Comitato medesimo ne abbiano fatto richiesta.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegrafo almeno 48 ore prima della seduta.

Alla validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno cinque dei suoi componenti e l'approvazione della maggioranza dei presenti.

Il presidente può prendere tutti i provvedimenti d'urgenza relativamente alla gestione della Cassa e al personale, con l'obbligo di riferirne al Comitato nella sua prima riunione.

Art. 17.

Il Comitato esecutivo:

1° provvede alla gestione ordinaria della Cassa;

2° delibera intorno all'impiego dei capitali disponibili;

3° ha la direzione e la sorveglianza di tutta l'amministrazione dell'Istituto; veglia al buon andamento degli Uffici centrali, compartimentali e locali;

4° prepara l'organico del personale e degli stipendi, da approvarsi dal Consiglio superiore;

5° ha la disciplina su tutto il personale della Cassa;

6° salvo le eccezioni stabilite dall'art. 13, n. 8, nomina e revoca il personale e ne dà comunicazione al Consiglio superiore;

7° nomina, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, i presidenti dei Comitati di liquidazione e designa i supplenti.

Il presidente ed il Comitato possono delegare ad uno o più dei membri del Comitato stesso funzioni speciali di sorveglianza.

In casi d'urgenza, il Comitato esecutivo prende i provvedimenti che crede necessari, anche se di competenza del Consiglio superiore, riferendone allo stesso nella sua prima adunanza.

Art. 18.

I processi verbali delle adunanze del Consiglio superiore sono approvati dal Comitato esecutivo.

Copia dei processi verbali delle adunanze del Consiglio superiore verrà trasmessa al Ministero per il lavoro e le previdenza sociale, a ciascuno dei consiglieri e agli Istituti fondatori.

Delle deliberazioni del Comitato esecutivo, che si riferiscono all'andamento dell'Istituto, o hanno rapporto con le disposizioni legislative vigenti per gli infortuni sul lavoro, sarà data notizia al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Il termine per la trasmissione dei verbali del Consiglio superiore e per la comunicazione delle suddette deliberazioni del Comitato esecutivo non potrà essere superiore ad un mese.

Art. 19.

A tutti i componenti del Consiglio superiore e del Comitato esecutivo è assegnata, per ogni intervento giornaliero alle sedute di Consiglio e di Comitato, una medaglia di presenza.

La stessa medaglia di presenza è giornalmente assegnata ai consiglieri revisori dei conti ed ai consiglieri incaricati di speciali Commissioni e missioni, per il tempo di prestazione della loro opera.

A tutti i componenti del Consiglio superiore e del Comitato esecutivo per il loro intervento alle sedute, se non risiedono in Roma, o per i loro incombenti di revisione dei conti e di speciali missioni fuori della loro residenza, è assegnata la stessa medaglia di presenza, quale indennità giornaliera per i giorni necessari per i viaggi, oltre il rimborso delle spese ferroviarie.

La misura delle medaglie di presenza e delle indennità giornaliere viene specificatamente stabilita da apposita deliberazione del Consiglio superiore.

TITOLO III.

## Dei revisori dei conti, dell'anno finanziario e del rendiconto

Art. 20.

L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Art. 21.

Alla chiusura annuale dei conti della gestione industriale, de-

dotte le riserve proposte dal Comitato esecutivo e approvate dal Consiglio superiore, l'avanzo dell'esercizio sarà devoluto al fondo di garanzia.

Art. 22.

I revisori dei conti sono nominati dal Consiglio superiore nella sua sessione ordinaria del mese di giugno di ciascun anno e durano in carica fino alla sessione ordinaria del mese di giugno dell'anno successivo.

Art. 23.

I revisori sono collegialmente convocati dal presidente dell'Istituto, per la presentazione del rendiconto sul quale sono chiamati a riferire.

Il Collegio dei revisori risiede presso la sede centrale, ed è presieduto dal revisore più anziano di nomina come consigliere e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età.

Art. 24.

I revisori hanno mandato:

a) di rivedere tutta la gestione dell'Istituto, e di controllare la esattezza delle risultanze contabili dell'esercizio finanziario;

b) di controllare il funzionamento amministrativo dell'Istituto;

c) di riferire sui resoconti annuali dell'Istituto con due distinte relazioni: una per la gestione dell'assicurazione industriale e l'altra per la gestione dell'assicurazione agricola.

Per adempiere a tale mandato i revisori possono richiedere al direttore generale tutte le notizie e avere in comunicazione tutti i documenti occorrenti. Possono inoltre procedere collegialmente o singolarmente per delegazione del Collegio a visite e verifiche degli uffici della sede centrale e dei compartimenti di assicurazione.

Art. 25.

La relazione dei revisori sul rendiconto annuale, deve, entro un mese dalla presentazione di esso, essere rimessa al presidente, per essere distribuita ai singoli consiglieri col rendiconto al quale si riferisce, prima dell'adunanza del Consiglio superiore.

Art. 26.

Il rendiconto generale amministrativo e finanziario della gestione di ciascun anno, subito dopo l'approvazione del Consiglio superiore, sarà inviato al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

## TITOLO IV.

### Del direttore generale

Art. 27.

Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio superiore e del Comitato, eccetto che queste siano dichiarate segrete; dà esecuzione alle deliberazioni e sorveglia l'andamento regolare dell'intero servizio.

In sua assenza ne fa le veci un vice direttore generale.

Funge da segretario del Consiglio superiore e del Comitato esecutivo il direttore generale.

Nelle adunanze segrete funge da segretario, redigendo i relativi verbali, uno dei membri, designato volta per volta dal Consiglio superiore e dal Comitato esecutivo.

## TITOLO V.

### Dei compartimenti di assicurazione e degli uffici locali

Art. 28.

Per i compartimenti di assicurazione e gli uffici locali, saranno, con un regolamento degli uffici o con singole deliberazioni, determinati i territori ai quali si estende la loro competenza e norme con cui saranno regolati.

## TITOLO VI.

### Dei rapporti con la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, con l'Istituto Nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto Nazionale di credito per cooperazione

Art. 29.

La Cassa nazionale infortuni, mediante accordi con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, potrà organizzare, nell'interesse comune dei due Istituti, il servizio dei compartimenti assicurazione, delle sedi secondarie, degli uffici locali, ed il servizio legale, ispettivo e medico. Questi accordi devono principalmente tendere ad ottenere che, con reciproca utilità ed economia di spesa per i due Istituti, le sedi, gli uffici, gli ispettori e gli agenti locali possano essere comuni.

Le norme relative a questi servizi saranno determinate da apposito regolamento da approvarsi dal Ministero per il lavoro la previdenza sociale.

Uguali accordi e con le medesime modalità potranno essere presi anche con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

## TITOLO VII.

### Dei regolamenti degli uffici e del personale

Art. 30.

Le norme relative al funzionamento dei vari servizi e all'assunzione, agli stipendi, alla disciplina, e in generale ai diritti doveri degli impiegati, saranno stabilite con speciali regolamenti di ordine interno da approvarsi dal Consiglio superiore a norma dell'art. 13.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLO SBARBA.

---

***Il numero 1339 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

## VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Visto l'art. 5 del Nostro decreto 9 maggio 1920, numero 665, in base al quale è consentito di apportare modifiche, mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, alle tabelle 5ª e 6ª allegate al testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, sempre quando ciò risulti necessario a seguito di accertamenti tecnici;

Ritenuto che il comune di Messina, allo scopo di favorire la costruzione di un gruppo di case economiche, fece voti perchè la facoltà di edificare nella frazione Briga Marina di esso Comune, quale risultava dalla tabella 5ª allegata al citato testo unico, fosse estesa a una zona larga metri 25 a partire dal ciglio della strada provinciale Messina-Catania verso il mare, a nord

l'abitato di Briga Marina e pertanto fosse revocato il corrispondente divieto di cui alla tabella 6ª del ripetuto testo unico limitatamente alla zona sopra descritta;

Sentito il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla località dell'abitato di Briga Marina, frazione del comune di Messina, in cui, secondo la tabella 5ª del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, è consentita la fabbricazione, è aggiunta la seguente:

« Zona larga m. 25, a partire dal ciglio della strada provinciale Messina-Catania verso il mare, a nord dell'abitato di Briga Marina ».

La località dell'abitato suddetto, in cui, a mente della tabella 6ª del citato testo unico, è vietata la fabbricazione, rimane così determinata:

« Parte dell'abitato fra la strada provinciale ed il mare eccetto la zona larga m. 25 a partire dal ciglio della strada provinciale Messina-Catania, a nord dell'abitato di Briga Marina ».

Art. 2.

Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

---

*Il numero 1340 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estesi:

*a*) il decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454, recante provvedimenti per gli impianti con impiego di combustibili fossili nazionali per la produzione e distribuzione di energia meccanica ed elettrica;

*b*) il R. decreto-legge 1° febbraio 1922, n. 166 concernente la proroga di termini per la concessione di sovvenzioni e agevolazioni varie per impianti elettrici con impiego di combustibili fossili nazionali.

L'estensione è subordinata agli ordinamenti vigenti nelle nuove Provincie ed all'osservanza delle modificazioni che risultano dagli articoli seguenti.

Art. 2.

L'espropriazione di cui è cenno nell'ultimo comma dell'art. 2 del detto decreto-legge Luogotenenziale avrà luogo con le norme che risultano in vigore nelle nuove Provincie.

Art. 3.

Il R. decreto che concede la sovvenzione governativa, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454, l'atto col quale il concessionario stipula il mutuo per eseguire le opere e gli atti relativi all'acquisto ed alla espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione o trasformazione ed esercizio degli impianti di cui al citato articolo 1, dovranno essere muniti di bollo da lire due e saranno soggetti, in luogo delle competenze scalari e percentuali, alla tassa fissa di una lira.

Gli opifici aventi per iscopo l'utilizzazione di combustibili nazionali, i cui lavori siano iniziati entro il 1925, sono esenti per un decennio, dalla data della loro attivazione, dall'imposta casatico e delle relative addizionali provinciali e comunali.

Resta confermata l'esenzione, per un quinquennio, dei relativi redditi industriali, dalla imposta sulla industria.

Art. 4.

Le miniere e le torbiere gestite direttamente dallo Stato, od a sua cura, potranno essere cedute con l'osservanza delle norme e condizioni previste nell'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, numero 454.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — PARATORE — BERTONE.

Visto, *il guardasigilli*: ALESSIO.

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Visto le deliberazioni 12 novembre 1913 e 15 ottobre 1915, con cui il Consiglio provinciale di Cuneo, stabiliva di inscrivere tra le provinciali le seguenti strade:

1° Bra-Cavallermaggiore, la quale, distaccandosi dalle provinciali Cuneo-Alba e Mondovì-Torino, al passaggio a livello della linea ferroviaria Torino-Savona presso l'abitato di Bra, raggiunge l'abitato di Cavallermaggiore al passaggio a livello della linea ferroviaria Cuneo-Torino, con un percorso di m. 14.000 circa; svolgentesi nei territori di Bra e Cavallermaggiore;

2° Dogliani-Cissone, la quale, diramandosi dalla strada Dogliani-Bossolasco alla progressiva 1830 circa, e percorrendo la valle del torrente Riavolo, che attraversa sette volte, raggiunge l'abitato di Cissone con un percorso complessivo di metri 9000 circa, di cui 3700 circa in territorio di Dogliani, 2000 circa in territorio di Roddino, e 3300 circa in territorio di Cissone;

3° Torre Uzzone-stazione di Piana Criscia, la quale partendo dal capoluogo di Torre Uzzone, con un percorso di metri 2800 circa, tutto in territorio di quel Comune, raggiunge la provinciale Alba-Savona, alla progressiva 45645, in prossimità col confine territoriale di Genova e per mezzo di questa, la stazione ferroviaria di Piana Criscia;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione delle suddette deliberazioni in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dai certificati 26 gennaio 1922 del segretario capo della Provincia stessa;

Considerato che la prima delle tre strade suddette, ha grande importanza per i rapporti industriali, commerciali ed agricoli della regione, giacchè la medesima, oltre a congiungere i due comuni di Cavallermaggiore e Bra, centri di eccezionale importanza agricola e commerciale, è un necessario completamento della rete provinciale in quanto viene a congiungere altresì traversalmente le due grandi arterie provinciali Cuneo-Torino e Cuneo-Alba; e, di conseguenza, le rispettive stazioni ferroviarie delle suddette città;

Che anche la seconda delle strade medesime ha grande importanza dal punto di vista delle relazioni industriali, agricole e commerciali della Provincia; giacchè essa, mentre da una parte fa capo all'importante centro commerciale di Dogliani, dall'altro si unisce al capoluogo del comune di Cissone, assai prossimo all'importante scalo ferroviario Monchiero-Dogliani;

Che infine anche alla terza delle strade in parola, deve riconoscersi la suddetta importanza; giacchè detta strada è l'unica via attraverso la quale il capoluogo di Torre Uzzone può essere messo in comunicazione con la provinciale Alba-Savona, e, mediante questa, con la stazione ferroviaria di Piana Criscia da una parte, e dall'altra con il capoluogo del mandamento: Cortemilia;

Considerato che a tutte le strade di cui trattasi, devono perciò riconoscersi i caratteri voluti dall'art. 13 lettera *d*), della legge organica sulle opere pubbliche, perchè possano essere dichiarate provinciali;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*), n. 2248, sulle opere pubbliche;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono inscritte nell'elenco delle provinciali di Cuneo le seguenti strade:

1° Bra-Cavallermaggiore, la quale, distaccandosi dalle provinciali Cuneo-Alba e Mondovì-Torino al passaggio a livello della linea ferroviaria Torino-Savona, presso l'abitato di Bra, raggiunge l'abitato di Cavallermaggiore, al passaggio a livello della linea ferroviaria Cuneo-Torino, con percorso di metri 14.000 circa, svolgentesi nei territori di Bra e Cavallermaggiore;

2° Dogliani-Cissone, la quale diramandosi dalla strada Dogliani-Bossolasco, alla progressiva 1830 circa, e percorrendo la valle del torrente Riavolo, raggiunge l'abitato di Cissone con un percorso complessivo di m. 9000 circa, di cui m. 3700 circa in territorio di Dogliani, 2000 circa in territorio di Roddino, e 3300 circa in territorio di Cissone;

3° Torre Uzzone-stazione Piana Criscia, la quale, partendo dal capoluogo di Torre Uzzone, con un percorso di m. 2800 circa, tutto in territorio di quel Comune, raggiunge la provinciale Alba-Savona, alla progressiva 45645 in prossimità del confine territoriale di Genova, e, per mezzo di questa la stazione ferroviaria di Piana Criscia;

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Disposizioni nel personale dipendente:**

**UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.**

***Arma dei carabinieri Reali.***

**Maggiori.**

Con R. decreto del 21 agosto 1922:

Apollonio cav. Antonio, maggiore, promosso tenente colonnello

Capitani.

Con R. decreto del 21 agosto 1922:

Viola Luigi, capitano promosso maggiore.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Sequi Ernesto, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, rimosso dal grado e dall'impiego dal 15 dicembre 1921.

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

Jurges Guido, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 7 giugno 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

Freni Angelo, tenente in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri e richiamato in servizio effettivo nell'arma stessa, dal 30 luglio 1922.

Pellegrini Ottorino, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 24 luglio 1922.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 21 agosto 1922:

I seguenti sott'ufficiali allievi presso la scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali, sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente con anzianità assoluta dalla data del presente decreto:

Eugeni-Nulli Andrea — Stendardi Ivan — Sapora Vincenzo — Pellegrino Carlo — Di Dio Vincenzo.

Sterzi Pietro — Sinisi Nicolò — Nardoni Massimo — Antico Angelo — Bandelloni Bruno — Corvo Carlo — Silvini Arnaldo — Marchetti Mario — Bassi Giovanni Battista — Vignone Giuseppe — Cacciola Pietro — Condò Domenico.

*Arma di fanteria.*

Colonnelli.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

De Lama cav. Mario, colonnello, collocato in posizione ausiliaria per ragioni di età, dal 26 marzo 1921.

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

Lombardi Michele di Pompeo, colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° ottobre 1922

**Tenenti colonnelli.**

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

Giai-Via Domenico di Felice, tenente colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° ottobre 1922.

Con R. decreto del 29 agosto 1922:

Hercolani Gaddi cav. Antonio, tenente colonnello, collocato in aspettativa per motivi speciali, a domanda, dal 1° settembre 1922.

Benussi Francesco, tenente colonnello, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

**Maggiori.**

Con R. decreto del 29 maggio 1922:

I seguenti maggiori, in aspettativa per riduzione di quadri, sono richiamati in servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Cariaggi Augusto, dal 1° maggio 1922.
Faggioni Luigi, dal 16 maggio 1922.
Calabria Guido, dal 16 maggio 1922.

Sivori Raffaele, maggiore, è revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 14 maggio 1922 nella parte che si riferisce al richiamo in servizio dall'aspettativa per riduzione di quadri.

Sivori Raffaele, maggiore, in aspettativa per riduzione di quadri, trasferito in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda, dal 1° luglio 1922.

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

Stampa Mario di Emilio, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° ottobre 1922.

Con R. decreto del 29 agosto 1922:

Poletti Vero, maggiore, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Pepe Enrico, maggiore, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Primi capitani.

Con R. decreto del 23 marzo 1922:

Minutelli Alessandro, primo capitano, collocato a riposo dal 28 maggio 1920 per aver raggiunto i limiti di età prescritti.

Capitani.

Con R. decreto del 6 giugno 1922:

I seguenti capitani, in aspettativa per riduzione di quadri, sono richiamati in servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Tabellini Guido, dal 16 maggio 1922.
Ghilardi Carlo, dal 16 maggio 1922.
Lambertucci Enrico, dal 16 maggio 1922.
Miozzo Ferruccio, dal 16 maggio 1922.
Gamberini Luigi, dal 16 maggio 1922.
Santolla Vincenzo, dal 16 maggio 1922.
Somaschini Valentino, dal 16 maggio 1922.
Baliviera Mario, dal 1° giugno 1922.
Pizzoloso Tito, dal 1° giugno 1922.
Moretti Ugo, dal 16 maggio 1922.
Facci Giovanni, dal 1° giugno 1922.
Tardini Giuseppe, dal 1° giugno 1922.
Morici Giuseppe, dal 16 giugno 1922.
Poggi Lorenzo, dal 16 giugno 1922.
Lanfranco Luigi, dal 16 giugno 1922.

Con R. decreto del 29 giugno 1922:

I seguenti capitani, in aspettativa per riduzione di quadri, sono richiamati in servizio, a loro domanda, dalla data di ciascuno a fianco indicata:

Drago Crimi Antonio, dal 25 gennaio 1922.
Comunale Filiberto, dal 9 aprile 1922.
Cautela Giuseppe dal 27 luglio 1921.
De Benedictis Saverio dal 20 marzo 1922.
Imbriani Francesco dal 20 aprile 1922.
Rossi Filippo dal 25 febbraio 1921.
Tirone Ercole dal 12 febbraio 1921.

Con R. decreto del 29 giugno 1922:

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione di quadri sono trasferiti, a loro domanda, in aspettativa per motivi speciali dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Bisogni Vincenzo dal 16 febbraio 1922.
Gambacorti Passerini Gino dal 1° marzo 1922.
Maiorfi Bruno dal 16 marzo 1922.
Mentigazzi Domenico dal 16 marzo 1922.
Pedrinelli Carrara Luigi dal 16 marzo 1922.
Torelli Massimi Lelio dal 15 maggio 1922.

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

Ottino Luigi di Giovanni, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° ottobre 1922.

Loasses Roberto di Ottavio, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° ottobre 1922.

Padovani Aurelio di Vincenzo, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° ottobre 1922.

Con R. decreto del 29 agosto 1922:

De Scalzi Edilio, capitano, in aspettativa per riduzione quadri, revocato e considerato come non avvenuto il decreto 14 maggio 1922 nella parte che si riferisce al suo richiamo in servizio effettivo, è trasferito in aspettativa per motivi speciali dal 16 agosto 1922.

Colletta Giuseppe, capitano, è collocato in aspettativa per motivi speciali, a domanda, dal 16 agosto 1922.

Camporota Vincenzo, capitano, collocato in aspettativa per motivi speciali, a domanda, dal 1° settembre 1922.

Paterniti Giuseppe, capitano, in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa concessagli con decreto 15 gennaio 1922, è prorogata, a sua domanda, dalla scadenza.

Cremese Cesare, capitano, collocato in aspettativa per sospensione impiego.

Con R. decreto del 29 agosto 1922:

Massucco Luigi, capitano, collocato in aspettativa per sospensione impiego.

*Arma di cavalleria.*

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

Asinari di Bernezzo cav. Demetrio, tenente colonnello, collocato dal 25 ottobre 1921 in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

# MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

## Corso medio dei cambi
del giorno 23 ottobre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 176 — | Dinari | — |
| Londra | 107 86 | Corone jugoslave | — |
| Svizzera | 440 92 | Belgio | 163 74 |
| Spagna | — | Olanda | 9 45 |
| Berlino | 0 565 | Pesos oro | 19 86 |
| Vienna | 0 035 | Pesos carta | 8 73 |
| Praga | 78 55 | New York | 24 26 |

Oro . . . . . . . 468 14

## Media dei consolidati negoziati a contanti

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | *Note* |
|---|---|---|
| 3,50 % netto (1906) | 72 26 | — |
| 3,50 % netto (1902) | — | — |
| 3 % lordo | — | — |
| 5 % netto | 80 80 | — |

## BANCA D'ITALIA
Capitale versato L. 180,000,000

| | Situazione | |
|---|---|---|
| | al 30 settembre 1922 | al 10 ottobre 1922 |
| Cassa (Specie metalliche) | 941.564.000 | 951.077.000 |
| Portafoglio su piazze italiane | 4.471.375.000 | 4.361.124.000 |
| Anticipazioni | 2.298.914.000 | 2.115.154.000 |
| Fondi sull'estero (Portafoglio e c[c) | 732.722.000 | 733.583.000 |
| Circolazione | 13.989.746.000 | 13.918 967.000 |
| Debiti a vista | 888.025.000 | 826.039.000 |
| Depositi in C[ C[ fruttifero | 855.853.000 | 849.015.000 |
| Rapporto della riserva alla circolazione | 20.02 0[0 | 20.82 0[0 |

## BANCO DI NAPOLI

| | Situazione | |
|---|---|---|
| | al 10 settembre 1922 | al 20 settembre 1922 |
| Cassa (Specie metalliche milioni 232.612 000/232.614.000 | 474.634.000 | 461.092 000 |
| Portafoglio s/ piazze italiane | 1.198.257.000 | 1.206.413.000 |
| Anticip. (al Tesoro L. 1.312.428.000) | 1.745.774.000 | 1.746.158 000 |
| Fondi sull'estero (Portafoglio c[c) | 68.569.000 | 68 624.000 |
| Circolazione | 3.295.064.000 | 3.306.909.000 |
| Debiti a vista | 201.393.000 | 200.064.000 |
| Depositi in c[c fruttifero | 301.917.000 | 300.175 000 |

## BANCO DI SICILIA
Situazione sommaria al 30 settembre 1922.

| | | |
|---|---|---|
| Cassa | | 177.512.000 |
| Portafoglio s/piazze italiane | | 238.009.000 |
| Anticipazioni ordinarie | | 127.705.000 |
| Fondi sull'estero | Portafoglio | 13.665.000 |
| | Conti correnti | 15.720.000 |
| Circolazione | p/c/ del commercio | 219.507.000 |
| | p/c/ dello Stato | 448.338.000 |
| Debiti a vista | | 138.697.000 |
| Depositi in c/c fruttifero | | 95.577.000 |
| Depositi della Cassa di risparmio del Banco | | 386.181.000 |
| Rapporto della riserva metallica alla circolazione | | 29,40 0[0 |

*Direttore*: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, gerente.